



Li, 23/01/2020

Prot. N. 43/2019

Prot. N.

A tutte le Imprese iscritte

Ai Consulenti del lavoro

Loro sedi

Oggetto: Contributo Cassa Edile-Assoggettabilità Fiscale (D.Lgs. 314 del 2/09/1997).

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Ministero della Salute del 27 ottobre 2009, con la presente Vi ricordiamo, che le imprese devono includere, nella retribuzione imponibile fiscale del lavoratore, la percentuale di contributo Cassa Edile destinato sia alle prestazioni di carattere sanitario che non sanitario.

Pertanto, Vi comunichiamo che per l'anno 2020, ai fini della assoggettabilità fiscale del contributo Cassa Edile, la percentuale del contributo da aggiungere all'imponibile fiscale del lavoratore è pari allo **0,96%**.

Vi preghiamo di informare anche i Vostri dipendenti relativamente a quanto sopra esposto.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, distintamente salutiamo.

IL PRESIDENTE
(*Geom. Mario Saddemi*)